

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1317}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PUJIA, BOSCO BRUNO

Presentata il 16 febbraio 1984

**Norme in favore degli ufficiali sanitari operanti in comuni
con popolazione inferiore ai ventimila abitanti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si ritiene di poter sanare la grave situazione in cui versano gli ufficiali sanitari italiani dei comuni inferiori ai ventimila abitanti per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo al personale delle Unità sanitarie locali.

Infatti lo stesso decreto sancisce che gli ufficiali sanitari di comuni superiori a ventimila abitanti vengono classificati dirigenti mentre quelli di comuni inferiori a ventimila abitanti sono collocati come vice-dirigenti.

Premesso che l'ufficiale sanitario a norma dell'articolo 2, quarto comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è dirigente dell'ufficio sanitario comunale ed è sempre chiamato a rendere la stessa qualità di servizio quale che sia la consistenza numerica degli abitanti comunali; che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1967, n. 1518, sta-

bilisce che il servizio di medicina scolastica è diretto dall'ufficiale sanitario che ne promuove e ne coordina l'organizzazione ed il funzionamento; che le norme concorsuali ed i compiti istituzionali di cui al testo unico delle leggi sanitarie sono uguali per tutti gli ufficiali sanitari; che i rischi epidemiologici e gli interventi di profilassi sono altrettanto uguali; che nei comuni in cui sono stati istituiti in organico i posti di ufficiale sanitario la popolazione residente è inferiore, spesso di qualche centinaia di persone, a ventimila abitanti; mentre quella dimorante per motivi di studio, commercio e turismo, supera spesso le centomila unità; si evince in forma palese che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 viene operata una grave discriminazione non fondata su alcun criterio ragionevole e viene conseguentemente violato il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione; in altri termi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ni lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 761 penalizza illegittimamente solo gli ufficiali sanitari di comuni inferiori a ventimila abitanti che da dirigenti vengono collocati nelle Unità sanitarie locali come vice-dirigenti.

L'occasione ci consente precisare che gli ufficiali sanitari di ruolo e in posti già istituiti nell'organico dei comuni inferiori a ventimila abitanti sono complessivamente in Italia circa 600; mentre i medici condotti, incaricati dal medico provin-

ciale di espletare anche le funzioni di ufficiali sanitari nei piccoli comuni, sono circa ottomila e mantengono la posizione giuridica istitutiva della condotta medica con possibilità di accedere alla carriera di dirigente a norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Infine si ricorda che l'Associazione nazionale ufficiali sanitari ha chiesto pure al Governo di rendersi interprete delle giuste e legittime rivendicazioni della categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare o inquadrato nei ruoli nominativi regionali, gli ufficiali sanitari di comuni o consorzi di comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti, con almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni sono equiparati ai primari ospedalieri.

Gli ufficiali sanitari con anzianità di servizio, presso pubbliche amministrazioni, inferiore ad otto anni, ai fini di cui al primo comma, sono equiparati agli aiuti ospedalieri.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.